



TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI

Oggetto: sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa ai sensi dell'art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, - indicazioni operative.

Il Presidente della Sezione Civile

visto l'art. 54 ter del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall'art. 4, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e poi dall'art. 13, comma 14, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, a tenore del quale: *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”*;

preso atto della sentenza n. 128/2021 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183;

sentiti i Giudici dell'esecuzione immobiliare di questo Ufficio, i quali hanno preventivamente condiviso e approvato il contenuto della presente:

OSSERVA

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021, le procedure esecutive sospese ai sensi dell'art. 54 ter del D.L. n. 18/2020 riprenderanno automaticamente il loro corso.

Ai fini della prosecuzione del processo esecutivo sospeso *ex lege* **non sono necessarie istanze di riassunzione della parte interessata**, né disposizioni del Giudice dell'esecuzione sia nel caso in cui risulti già fissata udienza per una data successiva al 30 giugno 2021 sia nel caso in cui fossero in corso, prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, attività esecutive diverse dalla custodia (suma, conversione del pignoramento, vendita, trasferimento del bene all'aggiudicatario), le quali dovranno automaticamente ritenersi riassunte a seguito della sentenza della Corte Costituzionale.

In particolare, nel caso di procedure esecutive in cui sia stata già emessa l'ordinanza di delega i professionisti provvederanno a fissare nuovi esperimenti di vendita debitamente preceduti dalla notifica dell'avviso di vendita e l'espletamento dei prescritti adempimenti pubblicitari.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Marsala nonché la comunicazione ai locali Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, Consiglio dell'Ordine dei Geometri e Consiglio dell'Ordine degli Architetti affinché ne curino la diffusione tra gli iscritti.

Marsala, 24.06.2021

Il Presidente della Sezione Civile
Michele Ruvolo

Il Presidente del Tribunale
Alessandra Camassa

Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, 24/06/2021
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Lucia Raineri

V° n. protocollo
Causa indicata dal Presidente
della Sezione Civile
Marsala, 29/6/2021